

n. 44 prov. Pres



<b>TRIBUNALE DI VICENZA</b>
- 9 MAR 2020
PROT. N° 2314/20
..... LIERE

## **TRIBUNALE DI VICENZA**

**Via Ettore Gallo n. 24 - 36100 Vicenza - Tel. 0444/398111**  
**Cod. Fiscale 80022130241**  
**e-mail: [tribunale.vicenza@giustizia.it](mailto:tribunale.vicenza@giustizia.it)**

**Alla Procura della Repubblica di Vicenza**

**Ai Magistrati del Tribunale di Vicenza**

**Ai Magistrati Onorari del Tribunale di Vicenza**

**All'Ordine degli Avvocati di Vicenza**

**Al Personale del Tribunale di Vicenza**

**Al Personale Rangers del Servizio di Vigilanza**

**E p.c.**

**Al Presidente della Corte d'Appello di Venezia**

**OGGETTO: emergenza Coronavirus – prime misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019**  
**SETTORE CIVILE**

Il Presidente

Viste le disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e le norme di legge in materia di contenimento e prevenzione del contagio COVID19;  
visto il decreto legge del 08.03.2020 che ha stabilito, con efficacia immediata, il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali<sup>1</sup> pendenti a data successiva al 22 marzo 2020;

---

<sup>1</sup> Fanno **eccezione alla regola del rinvio d'ufficio** e quindi saranno **normalmente tenute**:  
NEL SETTORE CIVILE

- udienze nelle cause di competenza del Tribunale per i Minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti

ritenuto che debbano essere adottate misure urgenti che diano attuazione a tali disposizioni;

dato atto che le disposizioni sono state concordate con tutti i Presidenti di Sezione, i coordinatori del settore Gip-Gup e procedure concorsuali ed il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza;

considerato l'obiettivo di ottenere una drastica riduzione delle attività che si svolgono nel Palazzo di Giustizia al fine di tutelare la salute di tutti coloro che lavorano nelle sedi giudiziarie ma anche degli utenti che debbano comparire davanti ai Giudici o accedere, per qualsiasi motivo, nella predetta sede,

dal 09 marzo al 22 marzo 2020 l'attività giurisdizionale subirà le seguenti limitazioni:

### **SETTORE FALLIMENTARE**

rinvio generalizzato tranne:

- a) udienze per procedimenti prefallimentari, per concordati preventivi (intera fase), per procedure di sovraindebitamento;
- b) udienze di accertamento dello stato passivo: saranno celebrate con la sola presenza del curatore e con eventuale contatto da remoto con l'avvocato del creditore che ne faccia richiesta. Per la fase decisoria delle cause di opposizione si applicherà l'art. 2 comma 2 lettera h) d.l. 11\2020;

### **SETTORE LAVORO:**

rinvio generalizzato, tranne:

- a) procedimenti ex art. 445 bis c.p.c. (tutela dell'handicap e diritti di assistenza degli invalidi);

---

cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

### **NEL SETTORE PENALE**

2) udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:

1. a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
2. b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
3. c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
4. d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni.

3) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

- b) cautelari che attengono a diritti fondamentali delle persone (ad esempio trasferimenti per assistenza familiari portatori di handicap o per ricongiungimento con figli minori);

### **SETTORE CIVILE:**

Rinvio generalizzato, tranne:

- a) opposizioni all'esecuzione fase sospensiva in caso di coinvolgimento diritti fondamentali (ad esempio sospensione asta di immobile destinato ad abitazione);
- b) cautelari solo nei limiti previsti dall'art. 2 lettera g), quindi verranno rinviati i procedimenti di ATP per colpa medica perché funzionali a cause risarcitorie;
- c) delle cause relative ad alimenti;
- d) delle cause di separazione giudiziali con figli minori e quelle ex art. 337 ter cc;
- e) dei procedimenti cautelari, solo se riguardano la tutela dei diritti fondamentali della persona;
- f) delle convalide dei provvedimenti di TSO e le autorizzazioni in materia di interruzione di gravidanza;
- g) dei procedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, se dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori;
- c) in ogni caso, valutazione caso per caso con decreto motivato secondo quanto previsto dalla lettera g) ultimo periodo. In quest'ultimo caso, ove sia presentata istanza da un avvocato, verrà richiesta la disponibilità del legale a tenere l'udienza da remoto o attraverso Skype.

### **Regole generali:**

- a) assicurarsi delle condizioni ambientali in cui tenere udienza. In questo senso verrà chiesta la disponibilità dell'aula eventi e di altra aula penale per trattare i procedimenti civili da tenere. I giudici civili si coordineranno per fissare orari prestabiliti; all'inizio della settimana verrà stilato un calendario delle udienze da tenere per coordinare luogo e orari. Chi ha stanze più grandi ha l'obbligo di predisporre la stanza in modo da assicurare la distanza minima, ad esempio sistemando una seconda scrivania a distanza dalla propria, come peraltro hanno già fatto alcuni di noi.
- b) Sospensione dei ricevimenti individuali con consulenti, avvocati, ausiliari e altri; colloqui attraverso la mail istituzionale o videoconferenza.
- c) Valutazione volta per volta della possibilità di tenere l'udienza da remoto, utilizzando il sistema dello scambio di note in via telematica.
- d) I giudici delle sezioni civili dovranno selezionare le cause da tenersi in questo periodo provvedendo a rinviare le altre dopo il 31/05/2020 dando la precedenza a quelle più urgenti;
- e) ciascun giudice si occuperà delle proprie urgenze e di quelle che saranno assegnate in attuazione dei criteri tabellari;
- f) ciascun giudice dovrà dotarsi del sistema consolle anche da casa in modo tale da lavorare principalmente presso la sua abitazione;
- g) Le camere di consiglio potranno tenersi anche in videoconferenza;
- h) Accesso allo sportello della VG è disciplinato con separato provvedimento.

Il Presidente  
Alberto Rizzo



